NORME E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

- 1. Il presente articolato disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
- 2. Le disposizioni del presente articolato sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengono e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
- 3. Ai fini del presente articolato si intende, per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa.

Art. 2

Soggetti competenti alla concessione di patrocini

- 1. La concessione del patrocinio di norma è formalizzata con provvedimento del Sindaco o per esso del vice sindaco:
 - a) Per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (esempio grandi eventi);
 - b) Per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (esempio una iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
 - Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.
 - In relazione alla peculiarità dell'evento ed a richiesta specifica degli interessati, il patrocinio può essere concesso dal Presidente del Consiglio e dagli Assessori competenti "ratione materiae" in questi casi l'autorizzazione al patrocinio dovrà riportare l'indicazione del soggetto che lo rilascia.

Art. 3

Soggetti beneficiari del patrocinio

- 1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:
 - a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti nel territorio;
 - b) Altri organismi non profit;
 - c) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) Soggetti pubblici, ed eccezionalmente privati, che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- 2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4

Criteri per la concessione di patrocini

- 1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;





- b) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
- 2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad esempio rassegne) o per attività programmate.
- 3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

- 1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
- 2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:

- a) Per iniziative di carattere politico;
- b) Per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) Per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.
- 2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
- 3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
- 4. Il suddetto patrocinio non esime l'interessato dal richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 7

Procedura per la concessione di patrocini

- 1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione comunale presentano una istanza con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
- 2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) Natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) Impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) Principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione della iniziativa.
- 3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
- 4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.





Art 8

Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

- 1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
- 2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

- 1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
- 2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente articolato entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e sostituisce qualunque altro precedente atto.





